

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 29 Settembre 2026, n. 171 - 21513

Approvazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, della variante di aggiornamento del piano territoriale regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783.

(Proposta di deliberazione n. 140).

Il Consiglio regionale

premesse che:

- il Consiglio regionale, con deliberazione 21 luglio 2011, n. 122-29783, ha approvato il piano territoriale regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
- il PTR è strumento di supporto all'attività di *governance* territoriale del Piemonte e di coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale regionale, previsti da atti di programmazione regionale; definisce, inoltre, gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della regione e provvede al coordinamento dei principali contenuti dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici formulati dal Consiglio regionale aventi rilevanza territoriale;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 56/1977, il PTR richiede almeno ogni dieci anni l'aggiornamento del quadro della conoscenza del territorio piemontese in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche nonché, in base alla verifica dell'attuazione delle politiche e delle strategie definite al momento della sua approvazione, l'aggiornamento del suo apparato strategico e normativo;
- le varianti al PTR, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 56/1977, sono approvate con le procedure previste e disciplinate dall'articolo 7 della medesima legge regionale;
- l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 56/1977 sancisce che, decorsi i termini previsti per le consultazioni ed entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi;
- l'articolo 7, comma 4, della legge regionale 56/1977 dispone che il piano, e quindi la sua variante, è sottoposto al Consiglio regionale per la sua approvazione;

preso atto che:

- la Giunta regionale, con deliberazione 23 aprile 2021, n. 1-3116, ha approvato il documento preliminare per la revisione del PTR, nel quale sono state definite le attività di aggiornamento del quadro di analisi dei processi di trasformazione del territorio regionale, tra le quali l'analisi dei dati relativi al monitoraggio quinquennale del consumo di suolo, stabilendo, in particolare, di demandare alla Direzione regionale Ambiente, energia e territorio la predisposizione del documento programmatico, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento, e il coordinamento delle attività, assicurando il raccordo istituzionale interno e la collaborazione e il confronto con i soggetti esterni;
- la Giunta regionale, con deliberazione 6 marzo 2023, n. 1-6558, ha adottato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 56/1977, il documento programmatico comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di valutazione ambientale strategica (VAS) e, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il relativo rapporto preliminare per la variante di aggiornamento del PTR;
- la Giunta regionale, con deliberazione 3 giugno 2024, n. 4-8689, ha adottato gli elaborati della variante di aggiornamento al PTR, comprensiva del rapporto ambientale, della relativa sintesi non tecnica e del piano di monitoraggio, per la fase di valutazione di VAS, senza disporre misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 56/1977;

- il Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, con determinazione dirigenziale 26 settembre 2024, n. 741/A1605B/2024, ha espresso il parere motivato per la VAS, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 14-8374 (Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023);
- la Giunta regionale, con deliberazione 1° dicembre 2025, n. 12-1906, ha assunto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 56/1977, le determinazioni sui pareri e sulle osservazioni presentate a seguito dell'adozione e della conseguente pubblicazione della variante di aggiornamento al PTR, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4-8689 del 2024, anche ai fini ambientali, comprensive del riscontro al parere motivato, approvando le conseguenti modifiche agli elaborati della suddetta variante di aggiornamento del PTR;

considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 2024 ha approvato, ai sensi della legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”), le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la VAS e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), e ha inoltre disposto che, nei casi in cui la Giunta regionale adotta una proposta di piano per trasmetterla alla successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, la struttura regionale che riveste il ruolo di autorità procedente predispone, a corredo degli elaborati da adottare, un documento che descrive la sintesi della revisione, in modo da dare evidenza e motivazione delle modifiche operate, in ragione delle osservazioni pervenute e del parere motivato, fermo restando la predisposizione, una volta approvato il piano, della dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, da parte della struttura regionale che riveste il ruolo di autorità procedente, che per il PTR è il Settore regionale Pianificazione regionale per il governo del territorio della Direzione regionale Ambiente, energia e territorio;

richiamato, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 56/1977, la variante di aggiornamento del PTR diviene efficace a seguito della pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- l'articolo 3 bis, comma 10, della legge regionale 56/1977 e l'articolo 17 del decreto legislativo 152/2006 dispongono, ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, che il piano e la documentazione oggetto dell'istruttoria, compresa la documentazione inerente alla VAS, siano resi disponibili anche sul sito web del soggetto proponente il piano;

vista la deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2025, n. 13-1907 (Legge regionale n. 56/1977, articolo 7, comma 4. Adozione della proposta di Variante di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale, di cui alla D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011. Proposta al Consiglio regionale) di adozione dei seguenti allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, corredati dall'allegato “Norme di attuazione: testo di raffronto” e dall'allegato “Sintesi della revisione”, in cui viene data evidenza e motivazione delle modifiche operate, in ragione delle osservazioni pervenute e del parere motivato, a seguito dell'adozione e pubblicazione della variante, anche ai fini

ambientali:

- Relazione;
- Norme di attuazione;
- Schede degli Ambiti di integrazione territoriale;
- Tavole della conoscenza:
 - Tavola A: Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
 - Tavola B: Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
 - Tavola C: Strategia 3 - Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
 - Tavola D: Strategia 4 - Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;
 - Tavola E: Strategia 5 - Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali;
 - Tavola F1: La dimensione europea;
 - Tavola F2: La dimensione sovra regionale;
- Tavola di progetto;
- Rapporto ambientale e relativa Sintesi non tecnica;
- Piano di monitoraggio;

preso atto che la soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale n. 13-1907 del 2025 dichiara che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 56/1977 e come specificato all'articolo 3, comma 3, delle norme di attuazione del PTR, non sono presenti previsioni e prescrizioni immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in quanto il PTR contiene esclusivamente indirizzi e direttive che esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale;

preso atto delle motivazioni addotte nella medesima deliberazione della Giunta regionale n. 13-1907 del 2025;

ritenuto pertanto di approvare la variante di aggiornamento del PTR, comprensiva degli allegati da 1 a 14 della presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, corredati dalle "Norme di attuazione: testo di raffronto" (allegato 15) e dalla "Sintesi della revisione" (allegato 16);

preso atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 (Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361), la citata deliberazione della Giunta regionale n. 13-1907 del 2025 attesta la propria regolarità amministrativa nonché di non comportare effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento di natura pianificatoria;

acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso in data 19 giugno 2026;

acquisito il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 23 settembre 2026;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), la variante di aggiornamento del piano territoriale regionale (PTR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), costituita dai seguenti elaborati (allegati da 1 a 14), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e corredati dalle "Norme di attuazione: testo di raffronto" (allegato 15) e dalla "Sintesi della revisione" (allegato 16), in cui viene data evidenza e motivazione delle modifiche operate, in ragione delle osservazioni pervenute e del parere motivato espresso dall'autorità competente, a seguito dell'adozione e pubblicazione della variante, anche ai fini ambientali:

- Relazione (allegato 1);
- Norme di attuazione (allegato 2);
- Schede degli Ambiti di integrazione territoriale (allegato 3);
- Tavole della conoscenza:
 - Tavola A: Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio (allegato 4);
 - Tavola B: Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica (allegato 5);
 - Tavola C: Strategia 3 - Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica (allegato 6);
 - Tavola D: Strategia 4 - Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva (allegato 7);
 - Tavola E: Strategia 5 - Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali (allegato 8);
 - Tavola F1: La dimensione europea (allegato 9);
 - Tavola F2: La dimensione sovra regionale (allegato 10);
- Tavola di progetto (allegato 11);
- Rapporto ambientale (allegato 12) e relativa Sintesi non tecnica (allegato 13);
- Piano di monitoraggio (allegato 14);

2) di disporre che, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 56/1977, la variante di aggiornamento del PTR assume efficacia a seguito della pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione;

3) di disporre che la variante di aggiornamento del PTR, costituita dagli allegati alla presente deliberazione da 1 a 14, sostituisce integralmente il PTR approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 122-29783 del 2011;

4) di demandare alla Giunta regionale, tramite la direzione e il settore regionale competenti, di rendere consultabili e scaricabili dal sito informatico istituzionale della Regione tutti gli elaborati del piano sopra elencati, unitamente al piano di monitoraggio, alla dichiarazione di sintesi e al parere motivato espresso dall'autorità competente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 3 bis, comma 10, della legge regionale 56/1977;

5) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione, in quanto trattasi di provvedimento di natura pianificatoria.

(o m i s s i s)